Art. 186 c.d.s.: la confisca del veicolo da parte del giudice è atto obbligatorio

La confisca obbligatoria del veicolo di proprietà dell'imputato, omessa nel precedente giudizio di merito, può essere direttamente disposta dalla Corte di Cassazione dopo avere annullato la sentenza impugnata (limitatamente all'omessa sanzione amministrativa accessoria) e senza rinviare gli atti ad altro giudice.

E' il principio stabilito dalla Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 5 settembre 2013, n. 36428.

L'art. 186 del codice della strada, come novellato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125/2008, prevede, per chi si sia reso responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, allorché il tasso alcolemico registrato sia superiore, come nel caso di specie, a 1,50 g/l - ove anche il procedimento sia definito con pena patteggiata o sia disposta la sospensione condizionale della pena - la confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale pur dopo le modifiche agli artt. 186 e 187 dello stesso codice apportate dalla legge n. 120 del 2010, per effetto delle quali alla confisca è stata attribuita la natura di sanzione amministrativa accessoria. Attribuzione che non ne ha eliminato il carattere dell'obbligatorietà e, in conseguenza, non ha fatto venir meno l'obbligo del giudice, ricorrendone i presupposti, di disporla con la sentenza, anche di patteggiamento, che accerti la commissione del reato sopra indicato (Cass. n. 12313/12).

Ciò, peraltro, analogamente a quanto avviene per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, la cui natura amministrativa non incide sull'obbligo del giudice di applicarla nei casi previsti dalla legge.

Spetta quindi sempre al giudice di disporre la confisca del veicolo con cui il reato è stato commesso, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti.

E dunque, erroneamente, nel caso di specie, il giudice del merito ha omesso di disporre la confisca dell'autovettura, pur sussistendone i relativi presupposti, essendo la predetta vettura di proprietà dell'imputato.

Autore dell'articolo: Marco Massavelli. Tutti i diritti riservati.